

CENTRI PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE PER GLI ADULTI (CPIA)

Premessa

Per capire l'importanza strategica dei CPIA è necessario guardare dietro e analizzare il percorso che ha consentito di giungere ad una formalizzazione del concetto di "istruzione per gli adulti".

Prima di tutto occorre chiarire la terminologia focalizzando sulla differenza tra "educazione degli Adulti" (EdA) e "educazione permanente" (EP).

Questi due termini non sono, infatti, sinonimi, anche se, nell'uso corrente, spesso si opera ancora questa confusione. La differenza è nel contesto storico - economico - sociale di riferimento.

Il primo termine (EdA), risale alla fine degli anni 90 ed individua la prospettiva e la realtà dello sviluppo dell'istruzione-formazione professionale-orientamento e dello sviluppo culturale della popolazione adulta (nella sua accezione più larga, comprensiva di giovani-adulti, adulti e anziani).

Il secondo termine (EP), utilizzato contestualmente all'entrata in vigore della Legge Fornero, esprime invece un'idea forza, una prospettiva, un modello di rifondazione sistemica e complessa di tutte le opportunità e offerte di istruzione e formazione (formale, non formale, informale; pubblica e privata) e (nelle sue accezioni più vaste) anche di fruizione e sviluppo culturale a favore di tutta la popolazione (dall'infanzia alla terza-quarta età), in ogni luogo-territorio e in ogni condizione sociale e culturale.

La concezione di EP, ha sviluppato più adeguatamente le potenzialità della riflessione e della progettazione in questo campo (in rapporto alle tendenze di sviluppo e articolazione della domanda formativa e culturale e in rapporto alle insufficienze e contraddizioni delle risposte dei tradizionali sistemi scolastico-formativi) è quella che s'identifica in un nuovo modo di essere dell'intero sistema formativo-culturale (inteso come insieme relazionale allargato e policentrico di risorse, luoghi, istituti e agenzie formative). Nuova concezione che comporta anche, di conseguenza, una revisione dei compiti e dei ruoli del sistema scolastico di istruzione e del sistema di formazione professionale (cioè dell'intera formazione formale iniziale).

L'EdA deve essere considerata parte di un più complessivo sistema scolastico-formativo-culturale organizzato secondo la prospettiva sistemica dell'EP, uno dei suoi settori o sottosistemi e, come tale, la sua esistenza e il suo sviluppo quantitativo e qualitativo costituisce una pre-condizione, un indicatore chiave dell'effettiva esistenza di una prospettiva di concreta costruzione di un sistema di EP. Direi, anzi, ancor di più: senza la diffusione-generalizzazione di opportunità di EdA, non si può correttamente parlare di EP.

Le origini

L'educazione degli adulti non è un'invenzione del nostro secolo. Gli antichi Greci sono stati i primi a praticarla e ad istituzionalizzarla come ben dimostra la letteratura classica. Per trovare materiali su di essa non tutto si deve ricercare nei tradizionali parametri scientifico-formativi. Gran parte della letteratura in merito va cercata nelle scienze sociali, nelle scienze politiche ed economiche, nei modelli religiosi e spirituali. Il fatto che l'attualità richieda un'emergenza e una visibilità di modelli formativi per l'età adulta, non va tuttavia sottovalutata la legittimità dei diversi ambiti storici degli studi e degli orientamenti.

Un'epoca meno remota presenta ricerche provenienti da Paesi diversi:

Inghilterra

"Reform Act" 1832 - Mechanic's Institutes - Public Halls 1840

Nella prima metà dell'Ottocento si sente in Inghilterra l'esigenza di rivolgere un'attenzione educativa agli adulti. Vengono formate delle associazioni private con finalità culturali che si preoccupano del divario che si sta creando tra un rapido progresso dei beni materiali (legato ai



processi di industrializzazione) e il basso livello di istruzione e di cultura delle masse. Nei Mechanic's Institutes si tengono letture e conversazioni dove adulti impegnati in arti meccaniche ascoltano spiegazioni su esperimenti scientifici semplici legati al loro lavoro. Nel 1840 vengono istituite in tutto il regno le Public Halls, frequentate durante il giorno dai giovani e di sera dagli adulti lavoratori (piano di educazione per gli adulti attuato per mezzo di corsi serali).

Danimarca

“Education for life” – “Le Folkehojskoler” .

L'educazione degli adulti fa appello all'intenzionalità di un intervento che vuole portare l'adulto a raggiungere la libertà personale. Tale modello viene teorizzato da un pastore luterano, Grundtvig, il quale sostiene che ogni uomo per realizzarsi deve inserirsi nella realtà culturale e valoriale in cui vive, perché la sua stessa capacità di libertà, che lo contraddistingue dalle altre creature, non è la sovrana libertà individuale, ma si consolida nel singolo nella misura in cui questi aiuta gli altri ad essere liberi. “Chi vuole essere libero”, scrive Grundtvig, “deve desiderare che il suo vicino sia libero con lui”. “L'educazione deve rendere l'uomo consapevole dei suoi legami con la comunità, in riferimento alle tradizioni, alla sua vita e alla sua azione presente, alle sue responsabilità ed aspirazioni per il futuro”. Nel 1844 costruisce e apre la prima scuola in una fattoria. Qui l'educazione è diversa dall'istruzione, essa deve avere come obiettivo la gioia di imparare a essere, cioè aiutare l'adulto a capire se stesso e la realtà in cui vive. Deve tuttavia fondarsi su un metodo rappresentato dalla “parola vivente”, cioè una comunicazione aperta capace di trasmettere la vita (non si utilizzano scritture e libri).

America del Nord

Qui si è costituito il movimento dell'Andragogia. Per opposizione alla pedagogia, il movimento ha contribuito a differenziare le caratteristiche dell'adulto in apprendimento, dal bambino. M. Knowles nel suo testo degli anni '70, *The adult learner: a neglected Species*, propone alcune caratteristiche che distinguerebbero l'adulto dal bambino: gli adulti hanno bisogno di sapere perché devono apprendere qualcosa, prima di cominciare una formazione; essi provano un profondo bisogno psicologico di essere visti e trattati dagli altri come degli individui capaci di autogestirsi; i gruppi di adulti sono più eterogenei, sia che si tratti dello stile di apprendimento, della motivazione, dei bisogni, dei centri d'interesse degli obiettivi; gli adulti assimilano meglio le conoscenze, le competenze, i valori e le attitudini, quando questi sono presentati nel contesto della loro applicabilità a situazioni reali; essi sono più sensibili ai fattori di motivazione intrinseca che alle motivazioni estrinseche.

L'adulto che impara risponde dunque non più ad una unità lineare, tradizionale, ma a processi motivazionali di necessità, in situazione di intercostruzione e interrelazione reciproca tra l'adulto e gli altri; tra l'adulto, le istituzioni, le organizzazioni, le culture, la professione; tra l'adulto e sé stesso.

Questi modelli, specie quelli Europei, hanno caratterizzato l'educazione per gli adulti.

La riflessione pedagogica resta però assente. La pedagogia ha ritenuto questo tipo di educazione “riparativa”, oppure priva d'intenzionalità educativa. Secondo l'elaborazione teorica pedagogica l'educazione deve possedere un termine temporale, fissato al momento in cui l'educando ha acquisito le capacità di essere libero e responsabile.

Ruolo dell'UNESCO

Nel 1969, in occasione del Convegno di Montreal che discute sul tema “L'educazione degli adulti in un mondo in trasformazione”, nasce la consapevolezza della necessità di fornire risposte all'adulto che ha bisogno d'interventi educativi. Il dibattito teorico riflette quindi sul concetto di continuità nell'educazione (prima teorizzazione della Long Life Education), che non riguarda solo coloro che non hanno ricevuto un'istruzione in età giovanile, ma tutti gli adulti.

La relazione del 1996 dell'Unesco (redatta dalla Commissione Internazionale dell'Educazione, presieduta da J. Delors) e la dichiarazione finale della conferenza di Amburgo, confermano che l'educazione degli adulti va inserita nel quadro dell'educazione nel corso di tutta la vita ed assume un aspetto multidimensionale perché combina l'apprendimento non formale con quello formale e lo sviluppo di abilità innate con nuove competenze.



Nel 1997 ad Amburgo viene organizzata la Conferenza dell'UNESCO sul tema "Prospettive e proposte per l'educazione degli adulti". In essa si avvalorava l'educazione permanente come quadro giustificativo di tutti i processi di formazione. Si conclude che l'educazione degli adulti è più che un diritto, è la chiave per accedere al XXI secolo.

Breve storia dell'Educazione degli adulti in Italia

Anche nel nostro Paese, diversamente da quanto si pensa e si scrive in merito, avendo in mente una visione della formazione limitata alla sola "formazione formale" (cioè alla istruzione e alla formazione professionale), è rintracciabile un'esperienza differenziata e articolata di EdA.

Si tratta prevalentemente di presenze e di interventi nati e sviluppati nel campo della formazione non formale all'interno di varie realtà associative, in particolare nell'associazionismo "storico", a più larghe radici popolari (dalle organizzazioni religiose, alle società di mutuo soccorso, alle leghe, ai partiti, alle cooperative, ai sindacati e alle associazioni economico-professionali, all'associazionismo ricreativo-culturale, ...) innestate sulle principali, più diffuse e consolidate "culture" e orientamenti di valore. Così come si tratta anche, in tempi più recenti, di diffuse esperienze associative ispirate alle culture del volontariato socio-assistenziale, ecologista, educativo-culturale.

L'ex Direzione Generale per l'Educazione Popolare del Ministero della Pubblica Istruzione, non offrì l'assistenza sperata al punto che la sua soppressione fu letta, a suo tempo, come un segnale foriero di positive novità e di tempi migliori per l'EdA in Italia.

Il 1974 rappresenta un punto di svolta fondamentale per la storia dell'EdA nel nostro Paese. Nascono e si sviluppano i corsi statali delle cosiddette "150 ore" che costituirono un fenomeno di forte novità, sia socio-culturale che scolastico-istituzionale-didattico. In quegli anni, il sindacalismo confederale ottiene nella contrattazione collettiva nazionale il riconoscimento (prima contrattuale e poi istituzionalizzato nelle circolari annuali del Ministero della Pubblica Istruzione) del diritto allo studio dei lavoratori nella forma del congedo pagato di formazione, tramite la frequenza a corsi "sperimentali" di istruzione pubblica, più noti appunto come "corsi delle 150 ore"; corsi in assoluta prevalenza di scuola media, ma anche, per vari anni, corsi monografici presso scuole secondarie superiori e università e, dagli anni '80 in poi, anche corsi di alfabetizzazione e corsi integrati di scuola media e di qualificazione professionale.

Alla fine degli anni '70, il Prof. Aldo Agazzi parla per la prima volta di Comunità dell'ordine educante".

Dal 1992 vengono attivati nuovi corsi di laurea, in particolare la facoltà di Scienze dell'Educazione propone nuovi indirizzi, fra i quali quello 'extra-scolastico' che si confronta con la realtà vissuta dall'adulto. A questo punto della storia, l'università elabora dei paradigmi pedagogici specifici. Nonostante questi progressi, in questi anni non esiste ancora in Italia una cattedra di Educazione degli adulti. La prima viene fondata dalla Prof.ssa Lorenzetto, membro dell'UNESCO. Finalmente nel 1992 compare la disciplina "Educazione degli adulti" nei corsi di laurea di Scienze dell'Educazione.

Continuando con la carrellata storica, nel dicembre 1995 viene lanciata a Napoli la sperimentazione "SIRIO" per gli istituti tecnici serali, che partirà con l'a.s. 1996/97. Il 20 maggio 1997 ancora la Direzione generale dell'istruzione professionale emana una Circolare (la n.305), che introduce ulteriori indicazioni nella direzione di un impianto didattico ed organizzativo sempre più mirato alla domanda di formazione degli adulti, con particolare attenzione alla fase dell'accoglienza, alla gestione dei debiti e dei crediti formativi (anche da lavoro), all'autoformazione, ai percorsi formativi individualizzati, al "libretto dello studente".



L'ORDINANZA DEL M.P.I. N. 455/97 SULL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E LO SVILUPPO DEI CENTRI TERRITORIALI PERMANENTI

L'Ordinanza M.P.I. n.455 del 1997 e la relativa circolare applicativa hanno rappresentato un secondo importante punto di svolta per l'educazione degli adulti nel nostro Paese, perché hanno offerto l'occasione per costruire, in modo diffuso, un primo livello di educazione di base degli adulti dopo la crisi delle 150 ore. Si tratta di un'Ordinanza unificata per i settori della scuola elementare e media, che quindi non comprende anche le attività di istruzione degli adulti svolte dalle scuole secondarie superiori.

L'Ordinanza delinea interessanti modifiche all'assetto dei corsi per adulti, nella direzione di un'offerta di opportunità di formazione non più solo finalizzata all'acquisizione del titolo scolastico di licenza e in cui diversi soggetti (scuola, formazione professionale, comunità locali, mondo del lavoro) partecipano, con progetti integrati, all'offerta di istruzione e formazione programmate sul territorio, recependo, in particolare, le numerose esperienze che da anni, in molte realtà territoriali, hanno sviluppato attività di integrazione e formazione professionale o di formazione continua e di arricchimento culturale anche per chi ha già acquisito la licenza.

Di seguito le indicazioni e gli apporti più innovativi contenuti nell'Ordinanza.

Il Comitato tecnico provinciale per l'educazione degli adulti.

Sostituisce il gruppo tecnico preesistente e prevede la partecipazione di rappresentanti di Enti locali e di soggetti pubblici e privati; svolge funzioni di programmazione, coordinamento e promozione di intese per interventi integrati, di monitoraggio e valutazione, di formazione in servizio del personale e formula proposte per l'istituzione dei centri territoriali e per l'organico funzionale.

I Centri Territoriali Permanenti (CTP).

Sono le sedi e i soggetti di analisi dei bisogni formativi, di promozione della domanda, di progettazione e realizzazione e gestione dell'offerta formativa. Hanno quindi compiti e sviluppano attività di alfabetizzazione culturale e funzionale, di consolidamento e promozione culturale, di rimotivazione e riorientamento, di acquisizione e consolidamento di conoscenze specifiche, di preprofessionalizzazione e/o riqualificazione professionale. Coordinano le offerte di istruzione e formazione professionale sul territorio sia a livello verticale dentro il sistema scolastico, sia orizzontalmente con le altre agenzie formative, e svolgono attività formative nelle carceri d'intesa con gli istituti penali. Il loro territorio di riferimento è, di norma, quello distrettuale, con connotazioni eventualmente interdistrettuali in base ai flussi di utenza.

Ogni CTP ha sede e riferimento amministrativo e didattico presso un'istituzione scolastica (circolo didattico o scuola media) che abbia attività formative per adulti, ma parte di queste attività possono essere svolte anche in sedi diverse da quelle scolastiche.

Il Coordinatore del CTP

Il Dirigente scolastico della scuola coordina il CTP con compiti di promozione, raccordo, collaborazione a livello istituzionale e territoriale, coordinamento delle risorse umane e finanziarie; compiti in cui è coadiuvato da un apposito gruppo operativo.

L'organizzazione e l'attivazione dei corsi.

Non sono più definite articolazioni settimanali dell'orario dei corsi, esiste solo il riferimento ad almeno 200 giorni l'anno di offerta di formazione. Compete al gruppo docente, nel pieno esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa, definire gli specifici percorsi di istruzione e formazione, individuando obiettivi, metodologie didattiche, tempi, nonché verifiche in itinere e criteri di valutazione finale. Scompaiono quindi riferimenti orari univoci all'insegnamento delle discipline o all'area della flessibilità, sostituiti da percorsi formativi individualizzati, fondati su reciproci impegni formalizzati nel patto formativo. Sparisce ogni vincolo di accesso per l'utenza, che può quindi frequentare, in rapporto al patto formativo stipulato, diverse tipologie di attività. Questo comporta il rilascio di più tipi di certificazione: dalla licenza scolastica, all'attestato di professionalizzazione o di riqualificazione professionale o di frequenza ad attività di cultura generale; è inoltre prevista la documentazione dei diversi percorsi formativi compiuti attraverso il



“libretto formativo” che registra, oltre ai crediti riconosciuti in ingresso, le attività svolte, le competenze raggiunte, i titoli o gli attestati acquisiti.

L'organico funzionale e integrato.

L'organico complessivo dei centri territoriali è costituito dall'organico di base (cinque docenti di scuola media e tre di scuola elementare, aumentabili in presenza di oltre 110 corsisti), da quello legato a progetti specifici e dal personale che opera presso il centro in seguito a convenzioni con soggetti pubblici o privati.

DAL CTP AL CPIA

Il 1998 è un anno cruciale per l'EdA: il 31 marzo viene emanato il D. L.vo 112 che imprime una brusca virata alla scuola verso il territorio. Fino a quel giorno i CTP (secondo l'OM 455) si presentavano come “l'ombelico del mondo (dell'EdA)” e la preoccupazione degli operatori più avveduti era giustamente rivolta al rischio concreto di “scuolacentrismo”; con il D. L.vo 112 tale rischio può essere superato e lo scenario diventa più chiaro e viene ulteriormente definito dal Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22 dicembre 1998.

Nel 1999 (l'anno forse più prolifico per la nuova normativa) inizia la gestazione di un capitolo dell'EdA che ne preciserà le nuove linee culturali, maturate negli anni precedenti nelle aree più avanzate del nostro Paese.

Il 2 marzo dell'anno successivo viene infatti alla luce un documento che rappresenta una pietra miliare nella storia dell'EdA italiana: l'Accordo per “La riorganizzazione e il potenziamento dell'educazione permanente degli adulti in Italia” introduce profonde e positive innovazioni che dovrebbero avere come effetto quasi immediato l'avvio di un processo di implementazione, per la prima volta nella nostra storia, di un Sistema integrato, decentrato e partecipato, partendo da una situazione asinergica di sistemi molto spesso poco propensi ad uscire dai propri confini per agire in modo concertato fra loro. Si attende quindi l'uscita di un dispositivo che renda attuabile l'Accordo, integrando e aggiornando la “vecchia” 455.

Il 6 febbraio 2001 viene emanata la Direttiva 22: pur essendo passata al vaglio della Conferenza Unificata, è una direttiva interna al sistema di istruzione (come viene ribadito in ogni suo articolo) e poi si nota subito che la sparizione del collegato alla Finanziaria 2000 rimanda sine die la questione dell'autonomia dei CTP e lascia nel vago quella delle certificazioni.

Tuttavia gli articoli: 2 (Obiettivi prioritari), 5 (Progetti pilota per l'integrazione dei sistemi formativi), 9 (Programmazione locale dell'offerta formativa integrata) ed i modelli di certificazione allegati, pur con i loro limiti, rappresentano per ora il solo modo di produrre una modulistica unificata a livello nazionale. L'EdA è diventata quindi campo d'intervento del sistema dell'istruzione nel suo complesso, coerentemente con quanto previsto dalla L.59/97 e dal DPR 275/99, ed è appunto il Regolamento dell'autonomia scolastica l'altro testo a cui fare riferimento anche per trovare soluzioni utili a colmare le carenze della Direttiva 22.

Tale Direttiva discende dal Patto sociale del 22 dicembre 1998 e dall'Accordo del 2 marzo 2000, e rappresenta il risultato di un notevole sforzo di concertazione da parte dei diversi soggetti coinvolti, che si sono così impegnati per la costruzione di un settore per certi versi “nuovo” della realtà formativa italiana.

Tra i molti traguardi (art.3.1), l'ingresso a pieno titolo della scuola superiore nell'EdA del sistema di istruzione (solo adombrato nella OM 455/97, all'art.1.3); la scuola secondaria superiore sarà finalmente posta tout court come uno dei tre segmenti “istituzionali” dell'EdA). Si tratta di una scelta strategica che discende direttamente dal Patto sociale e dal Master Plan del 21 luglio 1999. Fino ad oggi la scarsa offerta formativa fornita dal sistema dell'istruzione era stata condizionata dall'idea che il compito dell'EdA fosse sostanzialmente quello di offrire una seconda opportunità a chi, per i più diversi motivi, aveva abbandonato o interrotto gli studi, venendosi spesso a trovare in una situazione di deficit culturale di base; passa un'idea di EdA che vuole superare la marginalità per diventare ordinarietà, dando a tutti i cittadini in età adulta la possibilità di accedere alla formazione a cui sono interessati.



Pertanto i nuovi CTP dovranno poter presentare un'offerta formativa in cui siano contemporaneamente presenti le professionalità dell'alfabetizzazione, della media e della secondaria superiore, oltre a quelle per i servizi complementari. Deve anche essere precisato meglio il target, che non è più quello del lavoratore stabile e di età "matura" ma quello di una grande varietà di fasce anagrafiche (dal minorenne al pensionato) e sociali, con la presenza crescente di giovani drop out e di stranieri. Ciò significa che gli interventi devono essere diversificati, e tendenzialmente personalizzati, e che si deve prendere in considerazione anche l'obbligo formativo.

Il sistema generale di EdA delineato dal documento della Conferenza unificata prevede i seguenti livelli istituzionali di governo e funzionamento:

a) livello nazionale: per l'individuazione delle priorità strategiche e degli indirizzi generali, delle risorse centrali attivabili, dei criteri per la loro distribuzione e la definizione di linee guida per la determinazione degli standard, del monitoraggio e della valutazione, dei dispositivi di certificazione e di riconoscimento dei crediti. Compiti affidati ad un Comitato integrato composto dai Ministeri dell'Istruzione, del Lavoro, dell'Università, dal Dipartimento per gli Affari Sociali, dalla rappresentanza delle Regioni, degli Enti Locali e delle Parti Sociali; Comitato che dovrà raccordarsi con il Comitato nazionale per l'Istruzione Formazione Tecnica Superiore;

b) livello regionale: per la pianificazione e la programmazione dell'offerta formativa integrata. Si tratta di funzioni di competenza delle Regioni alle quali viene affiancato, per assicurare la necessaria concertazione sociale, un Comitato regionale costituito dagli Assessori regionali preposti, dai rappresentanti degli Enti Locali, della Direzione scolastica regionale e delle Parti Sociali. Nell'ambito dei loro compiti, le Regioni promuovono il raccordo dei piani di EdA con le altre politiche territoriali di sviluppo:

c) livello locale: articolato in funzioni della Provincia, dei Comuni e dei Comitati locali per l'EdA.

La Provincia concorre con la Regione alla definizione delle scelte regionali di programmazione, predispose le linee generali per la programmazione dell'EdA nel suo territorio, programma i servizi sovracomunali di informazione e pubblicizzazione, collabora al monitoraggio del sistema a livello provinciale:

I Comuni e le Comunità montane, oltre a partecipare con la Regione e la Provincia ai compiti comuni sopra citati, istituiscono i Comitati locali per l'EdA, e, d'intesa con questi, programmano l'uso delle risorse, promuovono tutte le iniziative di EdA nel loro territorio, la loro realizzazione integrata, coordinano l'insieme delle opportunità presenti sul territorio e sviluppano iniziative di informazione e orientamento per gli utenti. Il documento prevede, infatti, a livello locale, questo ulteriore organismo: il Comitato locale. Si tratta della sede privilegiata della programmazione concertata locale che, oltre a questo compito programmatico, formula anche proposte in merito alla istituzione dei CTP e alla loro relativa localizzazione. I Comitati locali sono presieduti da rappresentanti dei Comuni e delle Comunità Montane e sono composti da rappresentanti degli Uffici scolastici territoriali, della Provincia, dei Comuni, delle Comunità Montane, delle Parti Sociali e da rappresentanti delle Agenzie formative operanti nel campo dell'EdA non formale.

IL CPIA

La legge n. 92/2012, nota come "Riforma Fornero", all'articolo 4, commi 51-61, in linea con le indicazioni dell'Unione Europea, disciplina e definisce i principi basilari dell' "apprendimento permanente". Essa riconosce il diritto individuale/universale del cittadino al riconoscimento e validazione degli apprendimenti e delle competenze acquisiti in ambiti formali, non formali e informali. Secondo la legge, per apprendimento permanente si intende qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.

Le relative politiche sono determinate a livello nazionale con intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del



lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico e sentite le parti sociali, a partire dalla individuazione e riconoscimento del patrimonio culturale e professionale comunque accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella loro storia personale e professionale, da documentare attraverso la piena realizzazione di una dorsale informativa unica.

La legge definisce le tre tipologie di apprendimento.

Per **apprendimento formale** si intende quello che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato a norma del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, o di una certificazione riconosciuta.

Per **apprendimento non formale** si intende quello caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi dedicati all'apprendimento formale e quindi in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.

Per **apprendimento informale** si intende quello che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

Evidente la ratio della Legge che individua nella centralità dell'apprendimento, lo strumento per una vera crescita personale, civica, sociale e occupazionale. I quattro aggettivi sono molto eloquenti, in quanto evocativi dell'unico mezzo attraverso il quale l'individuo acquisisce coscienza di sé e del suo ruolo sociale, consapevolezza della sua responsabilità di fronte alla società e allo stato, coscienza e cittadinanza attiva, partecipativa, costruttiva.

Il programma denominato Life Learning Programme, già dal 2000 primaria scommessa europea, continua a conservare un ruolo essenziale anche nella Strategia Europa 2020, che punta a creare un'economia più competitiva e con più alto tasso di occupazione attraverso una crescita intelligente, solidale, sostenibile: intelligente, con investimenti più efficaci nell'istruzione, la ricerca e l'innovazione; sostenibile, grazie ad un'economia a basse emissioni di CO2 e della competitività dell'industria; solidale, fondata sulla creazione di posti di lavoro e la riduzione della povertà. La strategia s'impenna su cinque obiettivi riguardanti l'occupazione, la ricerca, l'istruzione, la riduzione della povertà e i cambiamenti climatici.

Iniziativa trainante in questo programma è stata "New Skills for new Jobs". L'iniziativa è stata lanciata nel 2008 dall'Unione europea per migliorare la cooperazione tra il mondo del lavoro e quello dell'istruzione con l'obiettivo di "ritagliare su misura" le competenze necessarie al mondo professionale. Solo intervenendo con risolutezza e soffermandosi su quattro priorità fondamentali, si può rilanciare l'Europa.

Investire nei sistemi di istruzione e formazione, anticipare le esigenze in termini di competenze, fornire servizi di collocamento e di orientamento sarà fondamentale per aumentare la produttività, la competitività, la crescita economica e infine l'occupazione.

Pur essendo una sfida notevole ed ardua, quella della forza lavoro qualificata è una delle chiavi di volta per sbloccare la paludosa stasi economica-occupazionale di questi ultimi pesanti anni, chiave di volta su cui bisogna riflettere seriamente.

Queste le premesse da cui muove la riforma ordinamentale dell'istruzione degli adulti in Italia regolamentata dal **DPR n. 263/2012**, che segna il passaggio dagli ex Centri territoriali permanenti ai Centri Provinciali di istruzione per gli adulti.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 3 ottobre 2012, dopo aver acquisito i pareri del CNPI, della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari di Camera e Senato, ha approvato definitivamente il Regolamento che istituisce i Centri Provinciali d'Istruzione per gli Adulti (CPIA).

I CPIA "Centri Provinciali per l'Istruzione degli adulti" in sostituzione dei CTP, realizzano nuovi assetti didattico-organizzativi e rispondono ad una sempre più diversificata e complessa domanda di istruzione e formazione proveniente da parte di soggetti "deboli".



Il Regolamento:

- definisce i nuovi assetti dei Centri Provinciali d'Istruzione per gli Adulti (CPIA) ivi compresi i serali, che sono stati attivati negli anno.2013/2014 e 2014/2015;
- costituisce una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata di uno specifico assetto didattico e organizzativo, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale, ovviamente, nel rispetto della programmazione regionale. Tali istituzioni hanno la medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche con proprio organico, propri OOCC opportunamente adattati, e operano in stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle professioni realizzando un'offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento. I Centri realizzano un'offerta formativa finalizzata al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo, di certificazione delle competenze connesse all'obbligo di istruzione e di riconoscimento formale dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana non inferiore al livello A2. Inoltre si prevede l'opportunità di ampliare l'offerta formativa in virtù del DPR 275/99;
- chiarisce che l'utenza è composta da adulti in età lavorativa anche stranieri che non hanno assolto l'obbligo di istruzione e/o non sono in possesso del titolo di secondo grado. Ragazzi che hanno compiuto 16 anni privi del titolo del primo ciclo e/o che non hanno assolto l'obbligo. Consente di inserire, in presenza di particolari e motivate esigenze, anche i quindicenni;
- in merito all'assetto didattico struttura l'offerta formativa. In particolare l'offerta formativa è strutturata per livelli di apprendimento. I percorsi di I livello sono articolati in due periodi didattici:

a) il primo periodo didattico è finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo; in tale ambito, vengono "recuperati" i corsi di alfabetizzazione in lingua italiana destinati agli stranieri.

b) il secondo periodo didattico è finalizzato al conseguimento della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione.

I percorsi di II livello sono articolati in tre periodi didattici:

a) il primo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali;

b) il secondo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione all'ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali;

c) il terzo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale.

- Fissa gli ORARI. I percorsi di primo livello relativi al primo periodo didattico hanno un orario complessivo di 400 ore implementabili fino ad un massimo di ulteriori 200 ore, in assenza di certificazione conclusiva della scuola primaria e/o utilizzabile ai fini dell'alfabetizzazione in lingua italiana degli adulti stranieri. I percorsi di secondo livello, relativi ai tre periodi didattici hanno un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento all'area di istruzione generale e alle singole aree di indirizzo. I percorsi di secondo livello sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica. Nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche possono prevedere l'istituzione di percorsi di istruzione liceale.
- Configura un assetto organizzativo ed in particolare le unità di apprendimento, introduce la possibilità di apprendimento a distanza, i gruppi di livello e il "Patto Formativo Individuale" mirano a favorire lo sviluppo e l'efficacia dell'offerta formativa, secondo criteri e modalità stabilite da linee guida. Viene definita la possibilità di accertare il livello di conoscenze, abilità e competenze e la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona ai fini dell'accesso ai vari periodi didattici.



- ribadisce l'importanza strategica della certificazione delle competenze-chiave in esito a ciascun periodo didattico ed in particolare quella relativa alla valorizzazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali i cui criteri di riconoscimento saranno definite con le linee guida.

Per poter riconoscere e certificare il patrimonio di competenze, anche non formali ed informali, il **D.lgs. n.13/2013 ha istituito il Sistema Nazionale di certificazione delle competenze** e, per favorire la mobilità della persona e la spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo, statuisce la definizione di un Repertorio Nazionale di titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 4 della legge Fornero.

Il 10 aprile 2014 il MIUR emana la Circolare Ministeriale 36 sull'avvio dei CPIA dall' a.s. 2014/15.

L'istituzione del Centri è possibile previa verifica della sussistenza di alcune condizioni:

- esplicita previsione nelle delibere regionali dell'offerta formativa, in cui sia compresa l'indicazione dei CTP e delle scuole carcerarie che confluiscono nei CPIA individuazione della sede amministrativa;
- attribuzione del codice meccanografico;

La principale novità rispetto all'ordinamento previgente è l'attribuzione dell'autonomia scolastica e quindi un dirigente scolastico e un direttore dei servizi generali e amministrativi. I CPIA "costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, articolata in reti territoriali di servizio su base- di norma provinciale- dotati di un proprio organico". Ai CPIA sono affidati percorsi di I livello per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo (ex licenza media) e il conseguimento della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze connesse all'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Ai CPIA è anche affidata l'alfabetizzazione certificata in lingua italiana per stranieri.

Alle Istituzioni scolastiche (Scuole Serali) presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica sono affidati i percorsi di II livello, cioè i corsi serali per Diploma di Istituti Tecnici, Professionali, Liceo artistico.

Il nuovo assetto organizzativo e didattico dei Centri è stato attuato con gradualità attraverso "progetti assistiti", sperimentazioni a livello nazionale. Si segnala che CTP e corsi serali del previgente ordinamento, hanno cessato comunque di funzionare al 31 agosto 2015.

Dopo una prima fase di avvio sperimentale dei CPIA, attraverso i Progetti assistiti dal MIUR, dal 1 settembre 2014 in Italia sono stati attivati 56 CPIA, dislocati in 8 regioni (10 in Piemonte, 19 in Lombardia, 4 in Friuli Venezia Giulia, 2 in Veneto, 7 in Emilia Romagna, 8 in Toscana, 1 in Umbria e 5 in Puglia), a cui andranno ad aggiungersene altri 64 per un totale su scala nazionale di 120.

I Centri costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata di uno specifico assetto didattico e organizzativo, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale, nel rispetto della programmazione regionale e dimensionata secondo i criteri e i parametri definiti ai sensi della normativa vigente e con l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica.

I Centri realizzano un'offerta formativa finalizzata al conseguimento della certificazione attestante il conseguimento del livello di istruzione corrispondente a quello previsto dall'ordinamento vigente a conclusione della scuola primaria; di titoli di studio di primo e secondo ciclo (IT, IP, LA); della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione; del titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue.

I Centri hanno la medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; sono dotati di un proprio organico; hanno i medesimi organi collegiali delle istituzioni scolastiche, con gli opportuni adattamenti; sono



organizzati in modo da stabilire uno stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle professioni; realizzano un'offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento.

I Centri possono ampliare l'offerta formativa, nell'ambito della loro autonomia e nei limiti delle risorse allo scopo disponibili e delle dotazioni organiche assegnate ai sensi dell'art. 64 del decreto legge n. 112 del 2008 e dell'art. 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, nel rispetto delle competenze delle Regioni e degli enti locali in materia e nel quadro di accordi con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni.

Pertanto:

A) i CPIA costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, articolata in reti territoriali di servizio (sede centrale e punti di erogazione, tra cui le sedi carcerarie) che realizza percorsi di primo livello (art. 2, comma 1);

B) inoltre, per favorire organici raccordi tra i percorsi di primo livello ed i percorsi di secondo livello, i CPIA devono stipulare (ai sensi del DPR 275/99) accordi di rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado (IT; IP e LA) nell'ambito dei quali vengono costituite le Commissioni per la definizione del Patto formativo individuale (art. 5, comma 2);

C) i CPIA, infine, possono stipulare (ai sensi del DPR 275/99) ulteriori accordi di rete con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni, per l'ampliamento dell'offerta formativa (art. 2, comma 5).

Il CPIA si configura come Rete Territoriale di Servizio articolata nei seguenti livelli:

Livello A: unità amministrativa

Il CPIA si articola, dal punto di vista amministrativo, in una sede centrale e in punti di erogazione di primo livello (sedi associate) dove si realizzano percorsi di primo livello e percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana; tali punti di erogazione di primo livello (sedi associate) sono individuati nell'ambito della competenza esclusiva delle Regioni.

Livello B: unità didattica (accordi di rete tra il CPIA e le istituzioni scolastiche che realizzano i percorsi di secondo livello - art.3, comma 4, Regolamento).

Il CPIA si riferisce, altresì, dal punto di vista organizzativo-didattico, alle istituzioni scolastiche di secondo grado dove si erogano percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello; tali punti di erogazione di secondo livello sono "incardinati" nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado a tal fine individuate nell'ambito della competenza esclusiva delle Regioni. Il CPIA, in quanto unità amministrativa, deve stipulare specifici accordi di rete, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 275/99 con le suddette istituzioni scolastiche per definire, tra l'altro, criteri e modalità per la progettazione comune organizzativo-didattica dei percorsi di secondo livello, la costituzione ed il funzionamento della Commissione per la definizione del patto formativo individuale e la realizzazione di specifiche misure di sistema destinate, altresì, a favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione di primo e di secondo livello, anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie.

Livello C: unità formativa (accordi per l'ampliamento dell'offerta formativa - art. 2, comma 5, Regolamento).

Il CPIA, inoltre, per ampliare l'offerta formativa stipula accordi con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni; l'ampliamento dell'offerta formativa - in linea con quanto previsto dall'art. 9 del D.P.R. 275/99 - consiste in iniziative coerenti con le finalità del CPIA e che tengono conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. Al riguardo, si segnalano - a mero titolo esemplificativo - iniziative tese ad integrare ed arricchire i percorsi di istruzione degli adulti e/o favorire il raccordo con altre tipologie di percorsi di istruzione e formazione (percorsi di formazione continua, percorsi di IeFP, percorsi in apprendistato, percorsi di IFTS, percorsi di ITS, ecc...); al fine di realizzare progetti integrati di istruzione e formazione, che richiedono la collaborazione con altre agenzie formative pubbliche e private, anche partecipando a programmi



regionali, nazionali o comunitari, il CPIA - in quanto istituzione scolastica autonoma - può, ai sensi dell'art. 56 del D.I. 44/2001:

a) stipulare convenzioni con università, Regioni ed enti pubblici;
b) stipulare intese contrattuali con associazioni e privati;
c) partecipare ad associazioni temporanee con agenzie pubbliche e private che realizzino collaborazioni sinergiche per l'attuazione di particolari progetti di formazione. Pertanto, il CPIA è al tempo stesso unità amministrativa, unità didattica e unità formativa.

Il CPIA, in quanto Rete Territoriale di Servizio, svolge non solo le attività di istruzione declinate, ma anche attività di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo (RS&S) in materia di istruzione degli adulti. Infatti, il CPIA - in quanto istituzione scolastica autonoma - esercita l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 275/99.

IL PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE

La valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla ricostruzione della sua storia individuale è la cifra innovativa del nuovo sistema di istruzione degli adulti, in coerenza con le politiche nazionali dell'apprendimento permanente così come delineate all'art.4, comma 51, Legge 92/2012. Il nuovo sistema di istruzione degli adulti prevede, tra l'altro, che i percorsi di istruzione siano organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso sulla base di un Patto formativo Individuale definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti dall'adulto.

La definizione del Patto formativo individuale è compito della Commissione di cui all'art. 5, comma 2, REGOLAMENTO.

Il Patto rappresenta un contratto condiviso e sottoscritto dall'adulto, dalla Commissione, e dal Dirigente del CPIA e, per gli adulti iscritti ai percorsi di secondo livello, anche dal dirigente scolastico dell'istituzione scolastica presso la quale sono incardinati i suddetti percorsi; con esso viene formalizzato il percorso di studio personalizzato (PSP) relativo al periodo didattico del percorso richiesto dall'adulto all'atto dell'iscrizione.

Il Patto viene definito ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti - articolata nelle tre fasi di identificazione, valutazione, attestazione.

Il Patto contiene i seguenti elementi minimi:

- 1) i dati anagrafici;
- 2) il periodo didattico del percorso al quale è iscritto l'adulto;
- 3) l'elenco delle competenze riconosciute come crediti ad esito della procedura di individuazione, valutazione e attestazione;
- 4) il monte ore complessivo del PSP (pari al monte ore complessivo del periodo didattico al quale è iscritto l'adulto sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento – pari a non più del 10% del monte ore medesimo - e quella derivante dal riconoscimento dei crediti, pari comunque ad una misura non superiore a quella stabilita dalla Commissione);
- 5) il quadro orario articolato per singole competenze con le relative quote orario;
- 6) il piano delle uda relative alle competenze da acquisire ad esito del PSP, con l'indicazione di quelle da fruire a distanza e la tipologia di prove di verifica ai fini della valutazione;
- 7) l'indicazione della durata della fruizione del PSP (uno o due anni scolastici);
- 8) la firma della Commissione, del dirigente scolastico del CPIA e dell'adulto; la data e il numero di registrazione. Per l'adulto iscritto ad uno dei periodi didattici dei percorsi di secondo livello, la Commissione invia alle istituzioni scolastiche presso le quali sono incardinati i suddetti percorsi, ogni informazione utile per il perfezionamento del Patto medesimo che viene sottoscritto anche dal dirigente scolastico delle suddette istituzioni.

Al Patto viene allegato il Certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso.



LA COMMISSIONE

Ai fini dell'ammissione al periodo didattico cui l'adulto chiede di accedere avendone titolo, il CPIA costituisce, nel quadro di uno specifico accordo di rete con le istituzioni scolastiche dove sono incardinati i percorsi di secondo livello, la Commissione per la definizione del patto formativo individuale.

Il Patto viene definito ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti- articolato nelle tre fasi di identificazione, valutazione, attestazione. Per lo svolgimento delle suddette fasi, che si realizzano nelle sedi individuate nell'ambito del citato accordo di rete anche in relazione a specifiche esigenze territoriali, la Commissione si dota di appositi strumenti, fra i quali i seguenti: modello di domanda per il riconoscimento dei crediti; modello di libretto personale (dossier personale per l'IDA); linee guida per la predisposizione delle specifiche metodologie valutative e dei riscontri e prove utili alla valutazione delle competenze; modello di certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso; modello di Patto Formativo Individuale.

La Commissione formalizza le proprie sedute ed i risultati delle stesse attraverso idonei supporti documentali firmati da tutti i membri.

La Commissione, presieduta dal Dirigente scolastico del CPIA presso il quale è incardinata, è composta dai docenti dei percorsi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), b) e c), REGOLAMENTO individuati sulla base dei criteri definiti nell'ambito dell'accordo di rete di cui all'art. 5, comma , REGOLAMENTO nel rispetto delle norme contrattuali. Tali docenti sono inseriti in apposito elenco. In ogni caso, la composizione della Commissione assicura una presenza di docenti specifica per ciascuna delle fasi del percorso finalizzato alla definizione del Patto formativo individuale.

LA PROGETTAZIONE DEI PERCORSI PER UNITÀ DI APPRENDIMENTO

Condizione necessaria e irrinunciabile per il riconoscimento dei crediti e la personalizzazione del percorso è la progettazione per unità di apprendimento, da erogare anche a distanza, intese come insieme autonomamente significativo di conoscenze, abilità e competenze correlate ai livelli e ai periodi didattici.

Ferma restando l'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sviluppo e sperimentazione delle istituzioni scolastiche, di cui al D.P.R. 275/99, la progettazione per unità di apprendimento tiene conto di alcuni criteri generali. In particolare, per definire la corrispondenza tra conoscenze e abilità – in relazione a ciascuna competenza – è indispensabile:

- 1) tenere conto di tutte le competenze, conoscenze e abilità previste per il periodo di riferimento indicando quelle funzionali al raggiungimento dei singoli risultati di apprendimento;
- 2) stabilire la quota oraria relativa a ciascuna competenza (quota parte del monte ore complessivo previsto per ciascun periodo);
- 3) individuare la competenza o le competenze da poter acquisire attraverso modalità di fruizione a distanza - in tutto o in parte – in misura di regola non superiore al 20% del monte ore complessivo del periodo di riferimento.

PERCORSI DI ISTRUZIONE NEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

Il REGOLAMENTO, all'art. 1, comma 2, riconduce, nelle norme generali per la graduale ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti ivi compresi i Corsi serali, i Corsi della scuola dell'obbligo e di Istruzione secondaria superiore negli istituti di prevenzione e di pena attivati ai sensi della normativa previgente.

Pertanto, i percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena, di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e lett. c), REGOLAMENTO, sono ricondotti ai CPIA, mentre i percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena, di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), sono



ricondotti alle istituzioni scolastiche presso le quali sono attivati i suddetti percorsi.

GESTIONE E FUNZIONAMENTO

I Centri costituiscono i loro organi di governo e ne disciplinano il funzionamento secondo le disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, con gli specifici adattamenti di seguito indicati:

Consiglio di istituto

- La rappresentanza dei genitori nel consiglio di istituto e nella giunta esecutiva è sostituita con la rappresentanza degli studenti.
- Fino alla costituzione del consiglio di istituto e della giunta esecutiva le relative funzioni sono svolte dal commissario straordinario nominato dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Collegio dei docenti

- Il collegio dei docenti può essere articolato in sezioni funzionali alla specificità dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- Il collegio dei docenti elegge nel proprio ambito il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 297 del 1994, assicurando la rappresentanza di ciascuna delle due tipologie di docenti in servizio nei Centri.
- Il collegio dei docenti, ai fini dell'ampliamento dell'offerta formativa di cui all'art. 2, comma 5, del REGOLAMENTO, può avvalersi anche di Tavoli tecnici costituiti dai rappresentanti dei soggetti di cui al precedente punto 3.1.1, lett.C, individuati sulla base dei criteri indicati dal Consiglio di Istituto.
- Il collegio dei docenti identifica le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa del CPIA, in coerenza con la specificità degli assetti organizzativo –didattici.

Consiglio di classe

- Il consiglio di classe è composto dai docenti del gruppo di livello di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), e da tre studenti, eletti dal relativo gruppo. Il dirigente scolastico del CPIA può individuare, nell'ambito del personale docente e ATA e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, figure di sistema che supportano la gestione degli aspetti organizzativi del CPIA in funzione delle esigenze di flessibilità degli impianti didattici adottati e delle collaborazioni attivate con il territorio e le altre istituzioni scolastiche.

